

10 gen 2025

n°5

informANTEAS



Novità e scadenze

ANTEAS




Novità

RINVIO AL 2026

DELLA RIFORMA IVA PER LE ASSOCIAZIONI

Art. 3, co. 10 D.L. 202/2024
(c.d. "Decreto Milleproroghe")



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 dicembre del c.d. "Decreto Milleproroghe", è **ufficiale il RINVIO AL 1° GENNAIO 2026** del nuovo **regime di esenzione IVA per le associazioni**.

Questo rinvio fa *slittare di un altro anno* l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 15-quater del D.L. 146/2021 modificando l'art. 1, co. 683 della L. 234/2021 che ne fissa la decorrenza.

Come anticipato nella sezione NOVITA' del precedente n. 4 di InformAnteas, la Riforma prevista dal D.L. 146/2021 riguarda tutte le associazioni, anche quelle non iscritte al Runtis, che attualmente beneficiano del regime di *de-commercializzazione* o *esclusione IVA* previsto dall'art. 4, co. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi *effettuate verso soci e tesserati* in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni, verso pagamento di *corrispettivi specifici* o *contributi supplementari* rispetto alle quote associative.

ESTENSIONE DI LIMITI E CONTROLLI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L. n. 207 del 30/12/2024
(c.d. "Legge di Bilancio 2025")

La collocazione di queste operazioni fuori campo IVA esonera le associazioni dai relativi obblighi formali (fatturazione, dichiarazione, ...) e sostanziali di pagamento del tributo.

Il rinvio della Riforma IVA è stato disposto *in attesa* della razionalizzazione della disciplina IVA per gli ETS, in attuazione dell'art. 7 della L. 111/2023 (Legge Delega di Riforma Fiscale), utile per:

- *raccordare* il D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA) con il Titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) il quale, non ancora efficace fino al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, incide sulla disciplina IVA prevedendo che alcune ipotesi di esclusione ed esenzione dall'imposta, attualmente previste per le ONLUS, siano riferite agli ETS non commerciali;
- prevedere *semplificazioni* a favore delle associazioni di minore dimensione, pur nel rispetto della normativa IVA europea.

Il 30 dicembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. "*Legge di Bilancio 2025*" che prevede, fra l'altro, all'art. 1, co. 857-858 l'estensione agli enti privati di alcuni interventi in materia di *controlli* e di *spending review*, già previsti per gli enti pubblici.

Gli organi di controllo, anche monocratici, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto nel citato comma 857, delle società ed enti, compresi gli **Enti del Terzo Settore (ETS)**, che ricevono, anche in modo *indiretto* e sotto *qualsiasi forma*, un **contributo di entità significativa a carico dello Stato** - stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 - "provvedono allo *svolgimento dei compiti* e, secondo le *responsabilità* ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad *effettuare apposite attività di verifica* intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel *rispetto delle finalità* per i quali i medesimi sono stati concessi e *inviando annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione* contenente le risultanze delle verifiche effettuate".

Il successivo comma 858 **estende anche agli ETS**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, **l'applicazione delle misure di contenimento della spesa** già previste per gli enti pubblici (commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'art. 1 della L. 160/2019).

"Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati".

RECUPERO ICI

PER GLI ENTI NON
COMMERCIALI

Art. 16-bis D.L. 131/2024
(c.d. "Decreto Salva
Infrazioni")
convertito con modifiche
dalla L. 166/2024

ESENZIONE IMU

PER GLI IMMOBILI
UTILIZZATI DAGLI ENTI
NON COMMERCIALI

Circolare n.2/DF
del Ministero Economia e
Finanze del 16/07/2024

La norma stabilisce che gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di una *imposta a debito superiore a 50mila euro annui* o che, in ogni caso, sono stati chiamati a versare un *importo superiore a 50mila euro annui*, devono inviare telematicamente una dichiarazione per il recupero dell'ICI relativamente al periodo dal 2006 al 2011, attraverso un *apposito modello ministeriale unico* per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla conversione del Decreto legge in questione, determinerà i *termini di pagamento* e gli *interessi*.

Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la *disciplina dell'IMU* vigente nel 2013.


E' stata emanata dal Dipartimento delle finanze la Circolare n. 2/DF con cui vengono illustrate le **novità IMU** - introdotte dalla precedente "*Legge di bilancio 2024*" - relativamente agli **immobili utilizzati dagli Enti Non Commerciali (ENC)** per lo svolgimento, con *modalità non commerciali*, delle **attività meritevoli di tutela**, ai sensi dell'art. 1, co. 759, lett. g), della L. 160/2019.

In particolare, i chiarimenti forniti con la presente Circolare hanno la *finalità di assicurare la massima diffusione degli aspetti applicativi* delle nuove disposizioni tributarie in tema di:

- immobili posseduti e concessi in *comodato* a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- permanenza del vincolo di *strumentalità* alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.

La Circolare ha chiarito che, ai fini della *esenzione IMU* per gli immobili utilizzati dagli ENC per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle loro attività, il mero inutilizzo dei beni per ragioni più o meno temporanee non comporta in via automatica il venir meno del carattere strumentale dell'immobile all'esercizio delle attività protette.

Solo i mancati utilizzi degli immobili, che sono indicativi del mutamento di destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità, *determinano la perdita del diritto all'esenzione*.



Scadenze

16/01/2025

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Liquidazione e versamento Iva dovuta per il mese precedente.

31/01/2025

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Trasmissione telematica all'Inps del *Modello "Emens"* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di dicembre 2024.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Presentazione telematica all'Inps (Ex Enpals) della *denuncia* delle somme dovute riguardanti il mese di dicembre tramite *Modello "Emens"*.

